



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SABATINI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via A. Moro, 10 - 88021 - BORGIA

web: www.icsabatiniborgia.it - email: czic839008@istruzione.it

Tel. 0961/951055 fax.0961/956342 - Cod. Mecc. CZIC839008 - C.F. 80004420792



Prot. n.1234

Borgia, 03.03.2022

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE OCCASIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Tra

L'Istituto Comprensivo "G. Sabatini" di Borgia, rappresentato legalmente dalla **Dott.ssa LAGANI Marialuisa**, Dirigente Scolastico pro tempore, nata Vibo Valentia il 24.01.1967 C.F. LGNMLS67A64F537K, residente a San Vito sullo Jonio in Via Dante n. 3

e

la **Dott.ssa PASSAFARI Anna Maria**, nata a Catanzaro il 01/05/1954 ed ivi residente in Via arcivescovado n.1, Codice Fiscale: PSSNMR54E41C352A - Tel. 0961/770269, iscritta nell'elenco dei medici competenti (art.38 comma2 del D.lgs 81/2008) della provincia di Catanzaro; in ragione dei titoli culturali e professionali debitamente documentati da apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola;

Premesso

- che ai sensi del decreto legislativo n.81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n.106/2009, al fine di garantire la salute e l'integrità dei lavoratori attraverso una specifica sorveglianza sanitaria, si rende necessario provvedere alla nomina di un medico competente;
- che la **Dott.ssa PASSAFARI Anna Maria** ha già stipulato con questa Istituzione Scolastica precedenti Contratti di prestazione d'opera professionale;

VISTI

- il **Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440**, "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato";
- il **Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1 marzo 1997, n. 59";
- la **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- il **Regolamento del Consiglio d'Istituto relativo a criteri e i limiti per l'attività negoziale, ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018, deliberato nella riunione del 11/04/2017 (Delibera n° 3)**;
- il **Programma Annuale dell'Istituto per l'anno 2022**;
- il **verbale del Consiglio d'Istituto n18 del 02/03/2022**;

VERIFICATA

- la copertura finanziaria da parte del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'Istituto Comprensivo Statale "G. Sabatini", C.F. 80004420792, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Marialuisa Lagani, Dirigente Scolastico pro tempore, nata a Vibo Valentia il 24/01/1967 codice fiscale: LGNMLS67A64F537K **affida** alla **Dott.ssa PASSAFARI Anna Maria**, nata a Catanzaro il 01/05/1954 ed ivi residente in via Arcivescovado n.1 C.F. PSSNMR54E41C352A Tel. 0961/770269 il conferimento dell'incarico di **medico competente** per l'adempimento degli obblighi previsti dal D.L.gs. n. 81/2008 per il periodo di a far data dal **03/03/2022 e fino al 03/03/2024**.

L'incarico oggetto del presente contratto di prestazione d'opera intellettuale consiste nel garantire la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Sabatini" di Borgia attraverso la stesura del protocollo sanitario; la stesura della relazione annuale; la certificazione del giudizio di idoneità.

Più in particolare garantisce:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto in argomento, inoltre, la Dott.ssa Anna Maria Passafari dovrà:

- a) collaborare sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso (considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro);
- b) collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute";
- c) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio;
- e) aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per

ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

f) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e, con salvaguardia del segreto professionale;

g) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

h) inviare all'ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all'ISPEL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

i) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

j) fornire, altresì, a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

k) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

l) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;

m) fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

n) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o anche a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

o) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio.

A tal proposito si precisa che i dipendenti dell'Istituto sono complessivamente n.186 (circa), distribuiti su tre ordini di Scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) in quattro Plessi scolastici (Borgia, Roccelletta, Caraffa, San Floro):

- ✓ n. 1 Dirigente;
- ✓ n. 1 Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi.;
- ✓ n. 6 Assistenti Amm.vi - ATA;
- ✓ n. 25 Collaboratori Scolastici - ATA;
- ✓ n. 153 Docenti (circa).

Nell'esercizio della Sua attività la Dott.ssa Anna Maria Passafari potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialistici, che sarà cura dell'istituto individuare sulla base delle Sue indicazioni; potrà inoltre disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di sua competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio da Lei ritenuti necessari.

Il conferimento d'incarico è a titolo strettamente personale.

L'Istituzione Scolastica a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla

Dott.ssa Passafari Anna Maria si impegna a corrispondere il compenso di € 1800,00

I Contraenti concordano di apportare eventuali modificazioni al presente contratto qualora lo richiedano eventi e circostanze al momento non previste e che si rendessero necessari e.

Nel caso l'effettuazione della prestazione divenga impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti la Dott.ssa Anna Maria Passafari ha comunque diritto ad un compenso commisurato al lavoro prestato.

Il mancato adempimento delle prestazioni cui è tenuto la Dott.ssa Anna Maria Passafari nell'assolvimento dell'incarico, determina la risoluzione del presente contratto, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici per la parte di attività comunque svolte dalla Contraente medesima.

I dati forniti dalla Dott.ssa Anna Maria Passafari ai sensi del D. lgs. 30.06.2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Istituto. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 30.06.2003, n. 196.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Catanzaro.

IL CONTRAENTE

Dott.ssa Anna Maria PASSAFARI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa LAGANI

